

ISMA - ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

<u>1. ISTITUZIONE DELL'ELENCO</u>	6
<u>2. DEFINIZIONI</u>	6
<u>3. STRUTTURA DELL'ELENCO E REQUISITI TECNICI PER L'ISCRIZIONE</u>	7
<u>4. REQUISITI DI LEGGE PER L'ISCRIZIONE</u>	8
<u>5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</u>	11
<u>6. DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE</u>	11
<u>7. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE</u>	13
<u>8. EFFETTI E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE</u>	13
<u>9. VARIAZIONE E REVISIONE</u>	13
<u>10. CANCELLAZIONE</u>	14
<u>11. UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO</u>	14
<u>12. PUBBLICITA'</u>	15
<u>13. ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO</u>	15
<u>ALLEGATO A (Categorie merceologiche)</u>	16
<u>SEZIONE 1 –LAVORI</u>	16

ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. Il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici accreditati dall'Ipab Istituti di Santa Maria in Aquiro (di seguito ISMA), di seguito Regolamento, denominato Albo Fornitori, in applicazione dei principi previsti dalla legge vigente in materia di appalti pubblici, quali ad esempio il principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ed altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, nonché di pubblicità, disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori degli ISMA.
2. L'istituzione dell'Albo Fornitori, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento ovvero di aggiudicazione di appalti, con o senza confronto competitivo.
3. Con la procedura descritta nel Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - **Albo Fornitori:** l'elenco delle imprese ritenute idonee per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e l'esecuzione di lavori, in economia, occorrenti al funzionamento dell'Ente, secondo le disposizioni del Regolamento;
 - **Nuovo Codice dei Contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10;
 - **ISMA:** Ipab - per fornire servizi socio-sanitari di qualità ai minori e agli anziani che si trovano in condizioni di emarginazione e di disagio psico-fisico e sociale, rappresentata per la carica rivestita dal presidente pro-tempore domiciliato, per la carica ricoperta, in Roma via della Guglia 69/B, di seguito denominata Ente;
 - **Fornitore/i:** le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori e professionisti;

2. STRUTTURA DELL'ELENCO E REQUISITI TECNICI PER L'ISCRIZIONE

1. L'Albo Fornitori degli ISMA, è utilizzato per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, con particolare riguardo all'art. 36 del nuovo Codice dei Contratti (contratti sotto soglia), delle procedure di acquisizione in economia per l'acquisto di beni e/o servizi, nonché all'acquisizione di lavori diretti a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Ente.
2. Nella redazione del presente regolamento si tiene conto delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'articolo 36, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"),, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
3. L'Albo Fornitori contiene l'elenco delle ditte ritenute idonee per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare forniture, servizi e lavori in economia necessari per il funzionamento dell'Ente, nonché un elenco di professionisti idonei a svolgere incarichi specialistici.
4. Il suddetto elenco sarà costituito a seguito di avviso pubblico, da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione dell'elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione dello stesso nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", nonché sul sito istituzionale dell'Ente. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
5. Gli Operatori Economici verranno suddivisi in relazione all'attività di lavori, servizi e forniture e professionisti.

3. REQUISITI DI LEGGE PER L'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
 - c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001
 - e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
 - f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
2. Inoltre, per l'iscrizione all'albo aziende **esecutrici di lavori pubblici**:
 - Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
 - Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
 - Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

A tali requisiti si aggiungono:

- **Requisiti per lavori fino a € 40.000,00:**

A. **Per lavori inerenti ad immobili di pregio:**

- **OG1** Edifici civili e industriali;
- **OG2** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- **OS2-A** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;

B. **Per lavori inerenti ad immobili non di pregio:**

- **OG1** Edifici civili e industriali;

- **Requisiti per lavori tra € 40.000,00 e € 150.000,00:**

A. Per lavori inerenti ad immobili **di pregio**:

- **OG1** Edifici civili e industriali;
- **OG2** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- **OS2-A** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
- fatturato ultimo triennio maggiore di € 200.000;

B. Per lavori inerenti ad immobili **non di pregio**:

- **OG1** Edifici civili e industriali;
- fatturato ultimo triennio maggiore di € 150.000;

- **Per lavori oltre € 150.000,00:**

Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00

- **Requisiti per lavori specialistici:**

A seconda dell'incarico specifico:

- **fognature: OG6** Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;
- **centrali termiche: OG11** Impianti tecnologici, **OS17** Linee telefoniche ed impianti di telefonia, **OS28** Impianti termici e di condizionamento;
- **impianti idraulici: OG11** Impianti tecnologici, **OS3** Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; impianti elettrici
- **impianti ascensori: OS4** Impianti elettromeccanici trasportatori;
- **impianti anti intrusione: OS5** Impianti pneumatici e antintrusione;
- **opere strutturali: OS21** Opere strutturali speciali;
- **aree verdi: OS24** Verde e arredo urbano.

3. Per l'iscrizione all'albo aziende di **fornitori beni e servizi**:

Relativamente alla Sezione “Forniture di Beni e Servizi” è definita un’unica classe d’importo, comprendente gli appalti il cui importo stimato (Iva esclusa) posto a base d’appalto sia inferiore alla soglia economica di rilevanza europea.

Va, peraltro, specificato che per le forniture ed i servizi, sono previsti anche i seguenti requisiti per la relativa fascia:

A. Generali in abbonamento:

- **OG1** Edifici civili e industriali
- **OG2** Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

B. Specialistici in abbonamento.

A seconda dell’incarico specifico:

- **centrali termiche: OG11** Impianti tecnologici, **OS17** Linee telefoniche ed impianti di telefonia, **OS28** Impianti termici e di condizionamento;
- **impianti ascensori: OS4** Impianti elettromeccanici trasportatori;
- **aree verdi: OS24** Verde e arredo urbano.
- Fatturato ultimo triennio pari almeno ad €150.000

C. Altri servizi e forniture non inerenti l’edilizia.

4. Per l’iscrizione alla sezione dei professionisti:

- Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- assicurazione professionale in corso di validità;
- curriculum professionale, corrispondente alla tipologia di servizio tecnico-professionale per la quale si richiede l’iscrizione, attestante un’esperienza nel settore almeno triennale.

5. L’Elenco conterrà per ciascun Operatore Economico iscritto, le seguenti informazioni:

- numero progressivo e protocollo;

- data di inserimento, modifica;
- denominazione o ragione sociale;
- codice fiscale e/o P. IVA;
- sede legale;
- categoria/e di iscrizione (ove previsto);
- telefono/fax/mail/pec;

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per l'iscrizione all'Elenco Fornitori ISMA i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione inserendo i dati in formato digitale, compilando l'apposito form on line messo a disposizione sull'apposita sezione all'interno del sito degli ISMA www.isma.roma.it .
2. La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo all'Ente per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie di lavori, servizi e forniture e professionisti.
3. Il richiedente, nella domanda d'iscrizione, deve specificare la categoria d'interesse, barrando le relative caselle.
4. L'iscrizione dei Fornitori nell'Albo avviene in base a un criterio di ordine cronologico, determinato dal numero progressivo attribuito alle domande dal protocollo dell'Ente. Tale criterio è utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti della piattaforma on line.

5. DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori gli operatori interessati, pena il rigetto della domanda di ammissione, devono allegare in formato elettronico la seguente documentazione:
 - a. i Bilanci d'esercizio degli ultimi 3 anni;

b. autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione, attestante:

- l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. provante:
 - l'attività specifica per la quale il fornitore richiede l'iscrizione;
 - il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo;
 - l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive;
 - la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - apposita dicitura circa l'assenza delle procedure fallimentari.
- in caso di società cooperativa l'iscrizione all'albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive, ovvero, in caso di cooperativa sociale l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;
- l'istituto bancario e il codice IBAN che identifica il numero di conto corrente dedicato esclusivamente all'attività d'impresa, oltre al nominativo della persona autorizzata ad operare su esso, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- l'eventuale certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il Fornitore ne sia in possesso;
- il possesso delle autorizzazioni, nel caso di attività che le richiedano, ex art. 83, comma 3, del nuovo Codice dei contratti;
- eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;
- assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con l'Amministrazione.

c. copia della procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.

2. Ciascun fornitore può presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

3. L'ente si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

6. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte dell'Ente che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
2. L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata ai fornitori mediante pec.
3. Nel caso in cui la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, possono essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.
4. L'Ente procede al rigetto della domanda di iscrizione nel caso in cui, nonostante le richieste di integrazione, si riscontri comunque il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti all'art. 4, nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui all'art. 6, ovvero la documentazione presentata comprovante il possesso dei requisiti richiesti non sia idonea a confermare il possesso anche di uno solo di essi.
5. L'Ente si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

7. EFFETTI E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. I fornitori interessati all'iscrizione all'Albo possono compilare il form per l'iscrizione in qualsiasi momento.
2. L'Ente provvederà ad effettuare le iscrizioni, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, solo al termine del procedimento di verifica delle dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti.
3. L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data di inserimento nell'elenco.

8. VARIAZIONE E REVISIONE

1. L'Albo Fornitori nonché gli aggiornamenti periodici sono operativi dalla data della relativa pubblicazione sul sito dell'Ente.
2. L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione annuale, salvo il verificarsi di determinati eventi, quali ad esempio la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro

collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avverrà via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

3. I Fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei trenta giorni che precedono la scadenza annuale della propria iscrizione all'Albo e, a tal fine, dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati nonché copia del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.
4. Gli iscritti hanno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese all'Ente in fase di domanda di iscrizione, entro trenta giorni dall'intervenuta modifica.
5. L'Ente si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

9. CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo Fornitori dei soggetti iscritti avviene nel caso di:
 - a. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b. mancato rinnovo alla scadenza annuale della validità dell'iscrizione;
 - c. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - d. mancata presentazione di offerte per tre inviti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
 - e. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - f. in caso di espressa richiesta da parte del fornitore.
2. La cancellazione dall'Albo è comunicata dall'Ente al fornitore tramite comunicazione informatica idonea all'uso. Una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dall'avvenuta cancellazione.

10. UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

1. L'Elenco sarà utilizzato conformemente alle previsioni contenute all'art. 3 del presente Regolamento.

2. L'istituzione dell'Elenco non vincola gli ISMA i quali possono estendere l'indagine di mercato anche ad operatori economici non iscritti. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione dei lavori in economia.

11. PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito degli ISMA www.isma.roma.it, nonché sull'apposita sezione "amministrazione trasparente".
2. L'Ente disporrà adeguate forme di pubblicità in fase di prima costituzione dell'albo ed in prossimità dei periodi di revisione

12. ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.

ALLEGATO A (Categorie merceologiche)

SEZIONE 1 –LAVORI

1.1 IMPIANTISTICA

- Impianti antincendio;
- Impianti di trasmissione dati e apparati di rete;
- Impianti di riscaldamento/raffreddamento;
- Impianti elettrici e elettromeccanici;
- Impianti di sicurezza e sorveglianza;
- Infissi;
- Impianti idraulici, termo-idraulici;
- Impianti di scarico e fognature.

1.2 FABBRICATI

- Lavori edili;
- Lavori di artigianato in metallo;
- Lavori di artigianato in legno;
- Lavori di artigianato in vetro.

SEZIONE 2 – FORNITURA DI BENI E SERVIZI

2.1 ARREDAMENTO PER UFFICIO

- Mobili, complementi d'arredo;
- Tendaggi, tappezzerie;
- Materiale elettrico;
- Materiale idraulico;
- Materiale di ferramenta;
- Segnaletica per interni ed esterni.

2.2 APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (ACQUISTO/NOLEGGIO)

- Computer, accessori, componenti;
- Toner e altro materiale informatico di facile consumo;
- Attrezzature per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
- Apparecchiature meccaniche, elettriche, elettroniche;
- Apparecchiature e materiale per la fotografia.

2.3 FORNITURE VARIE

- Materiale di cancelleria;
- Materiale igienico-sanitario;
- Capi di vestiario per il personale;
- Buoni pasto;
- Prodotti per pulizia e manutenzione (oli grassi, detersivi, sgrassatori, etc);

2.4 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

- Impianti elevatori;
- Impianti elettrici;
- Apparati informatici (PC, stampanti);
- Sistemi di allarme e di vigilanza;
- Impianti idrici;
- Impianti di riscaldamento/raffreddamento;

- Estintori e impianti antincendio.

2.5 SERVIZI PER IL PERSONALE

- Trasferte (Agenzia Di Viaggio);
- Servizi sostitutivi della mensa;
- Lavatura biancheria.

2.6 SERVIZI PER GLI IMMOBILI

- Pulizie;
- Smaltimento rifiuti;
- Manutenzione aree verdi;
- Facchinaggio;
- Trasporti.

2.7 SERVIZI VARI

- servizio vigilanza;
- servizio assicurativo;
- servizio di tesoreria;
- servizio sanificazione;
- servizio disinfestazione;
- servizio derattizzazione;
- servizio informatico;
- servizio facchinaggio;
- servizio spedizioni;
- servizio trasporti;
- servizi legali;
- servizi notarili;
- servizi fiscali;
- servizi tributari.

SEZIONE 3 – PROFESSIONISTI